

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025
dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO.

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorrente, cittadino eritreo, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Palermo ha respinto l'impugnazione contro il decreto di espulsione per gravi motivi di sicurezza emesso dal Prefetto di Palermo in data 1.7.2024 e notificato in pari data.

2.- Il ricorrente risultava titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Roma in data 17/6/2015. Il Questore di Palermo, applicando il combinato disposto degli artt. 380 comma 2 lettere m) e m-ter) c.p.p. e 4 comma 3 T.U.I. e valutata la pericolosità sociale del ricorrente – lo ha revocato poiché, con sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo, irrevocabile il 21/4/2021, il medesimo è stato condannato alla pena della reclusione di anni 10 e ad una multa di € 40.000,00 – oltre alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena ed alla misura di sicurezza della confisca di quanto in sequestro per i reati di associazione per delinquere, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello stato di stranieri al fine di trarre profitto continuato in concorso, violazione delle norme relative all'integrazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita continuato in concorso.

Nel ricorrere contro il conseguente provvedimento di espulsione ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di potere, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in particolare, rilevando di essere coniugato con una propria connazionale regolarmente soggiornante in Italia e di avere mantenuto durante il periodo di detenzione un comportamento esemplare, usufruendo di numerosi permessi premio e di consistenti riduzioni di pena; ha contestato di essere mai stato



destinatario di una misura di prevenzione personale e patrimoniale e negato di essere soggetto socialmente pericoloso; ha, inoltre, invocato il principio di *non refoulement*, evidenziando la situazione di insicurezza e di violazione delle libertà civili e democratiche presente in [REDACTED] tale da impedire il suo rimpatrio.

3.- Il Tribunale ha respinto l'impugnazione dell'espulsione rilevando:

a) che il provvedimento impugnato è atto obbligatorio a carattere vincolato sicché il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell'espulsione, l'assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, mentre è preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell'eventuale disapplicazione, sulla sua legittimità trattandosi di sindacato che spetta unicamente al giudice amministrativo;

b) che il provvedimento era da considerarsi pienamente legittimo, in quanto emesso nella ricorrenza dei presupposti di legge ovvero per effetto del venir meno di un valido titolo di soggiorno, oggetto di revoca da parte del Questore competente e sostenuto con una motivazione completa ed esaustiva, avuto riguardo alla gravità e natura dei reati commessi dal ricorrente - correttamente ricompreso nelle categorie di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 159/2011- e alla sussistenza di gravi motivi di pubblica sicurezza tali da legittimare l'applicazione dell'art. 13 comma 4 lettera a) T.U.I. e, per l'effetto, l'espulsione dal territorio nazionale;

c) che, del resto, che non risultava dedotto né documentato alcunché in merito all'impugnativa eventualmente proposta avverso il coevo provvedimento del Questore, né in merito alla relativa eventuale sospensione o revoca.



3.- Il Ministero dell'Interno si è costituito con **controricorso** deducendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dei motivi. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, si deduce ex art. 360 comma. 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., e, ex art. 360 c. 1. n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, dell'art. 3 CEDU, dell'art. 19, c. 2 della Carta di Nizza, degli artt. 5, c. 6, e 19, c. 1.1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 256 ; infine ex art. 360 c. 1 n. 5, c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente osserva che il Tribunale di Palermo, pur rilevando che egli ne aveva invocato l'applicazione «*evidenziando la situazione di insicurezza e di violazione delle libertà civili e democratiche presente in [REDACTED] tale da impedire il suo rimpatrio*», non si era pronunciato in alcun modo sul merito della doglianza, relativa, alla violazione del principio internazionale di *non refoulement* sancito dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra sul diritto dei rifugiati, fatto rientrare dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nell'alveo della tutela offerta dall'art. 3 CEDU, e dall'art. 19, c. 2 della Carta di Nizza; principio, sottolinea, ormai pacificamente ritenuto principio di diritto internazionale consuetudinario (cita sul punto Cass. n. 13304/2021) e recepito dall'art. 19 c. 1.1. del d.lgs. n. 286/1998, incorrendo così in una nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in ragione della violazione del principio di corrispondenza tra dedotto e pronunciato.

Osserva, inoltre, il ricorrente che la pretesa pericolosità sociale non avrebbe dovuto condizionare in alcun modo la valutazione relativa alla sussistenza del divieto di espulsione di cui agli artt. 5, c. 6, e 19, c. 1.1, del TUI, poiché il divieto di *non refoulment* è,



infatti, assoluto e non soffre eccezione alcuna, come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (*«va ritenuto esistente un margine irrinunciabile di protezione, anche in via mediata - attraverso il divieto di respingimento-, dei valori qui considerati (rifiuto della pena di morte, tortura e trattamento inumano o degradante sul soggetto ristretto) che appare porsi come condizione ostativa - anche in tema di espulsione - con carattere assoluto e preminente anche rispetto ad una condizione di constatata 'pericolosità sociale' del destinatario (previo apprezzamento in concreto della 'serietà' del paventato rischio)»* Cass. pen., n. 49242/2017; nello stesso senso, Cass. pen. n. 19662/2019), e confermato dall'art. 15 del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145 in attesa di conversione in legge alla data del ricorso), che ha introdotto una nuova ipotesi di revoca della protezione speciale *«qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti salvi i divieti di espulsione e respingimento per i rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

2.- Il secondo motivo denuncia ex art. 360 c.p.c c. 1 n. 4 nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.; ex art. 360 c.p.c. c. 1. n. 3 violazione e falsa applicazione dell'art. 8 CEDU, della Direttiva 2008/115/CE, degli artt. 5, c. 6, 9, c. 11, 13, c. 2 bis, e 19, c. 1.1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 256; ex art. 360 c.p.c c. 1 n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il Tribunale di Palermo avrebbe dichiarato la legittimità del provvedimento amministrativo omettendo qualsiasi motivazione in ordine alla prevalenza dei legami familiari e personali del ricorrente in Italia e, conseguentemente, omettendo di effettuare la necessaria ponderazione tra le ragioni di sicurezza dello Stato ed il



diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 della CEDU.

Osserva il ricorrente che, benché secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non può ritenersi un diritto assoluto, ha tuttavia chiarito che eventuali esigenze legate all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato non possono prevalere in maniera assoluta, ma devono essere sempre bilanciate con le esigenze di tutela della vita privata e familiare.

In particolare, a partire dal 2001, la Corte ha esplicitato in modo sistematico i criteri di proporzionalità al fine di valutare se la misura contestata, ovvero l'allontanamento del cittadino straniero con conseguente ingerenza nella sua vita familiare e privata, sia proporzionale allo scopo legittimo perseguito (nella maggior parte dei casi, la tutela dell'ordine e la prevenzione dei reati) o, al contrario, sia da considerarsi una misura sproporzionata e costituisca dunque una violazione dell'art. 8 (sentenze Boultif c. Svizzera, 2/8/2001 e Üner c. Paesi Bassi - Grande Camera - 18/10/2006). Ai fini della predetta valutazione, la Corte ha stabilito doversi tenere in debito conto la durata del soggiorno nel paese dal quale dovrà essere allontanato, la nazionalità delle persone coinvolte, la gravità delle difficoltà che rischia di incontrare nel paese verso il quale l'interessato dovrebbe essere espulso, la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospite e con il paese verso il quale dovrà essere allontanato, la conoscenza della lingua, la presenza di familiari nel paese verso il quale dovrà essere allontanato, per quanto tempo l'interessato ha vissuto e con quale frequenza è tornato in tale paese, ecc. La Corte ha specificato altresì che *«si aggiungono a tali criteri, i legami particolari che questi immigrati hanno costruito con il paese d'accoglienza, dove essi hanno passato l'essenziale della loro esistenza». Vi hanno ricevuto la loro educazione, vi hanno creato la*



maggior parte dei loro legami sociali e vi hanno sviluppato la loro propria identità. Nati o arrivati nel paese d'accoglienza in seguito all'emigrazione dei loro genitori, qui hanno nella maggior parte dei casi i loro principali legami familiari. Alcuni di questi immigrati non hanno conservato con il loro paese d'origine nient'altro che il legame della nazionalità» (Benhebba c. Francia, 10/7/2003; Mokrani c. Francia, 15/7/2003).

Sulla scorta di tali principi, la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato taluni principi rilevanti in sede di espulsione, per cui: «i) il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis, dando attuazione ad uno dei principi cardine della Direttiva 2003/86/CE, ha introdotto un rilevante temperamento nell'applicazione automatica delle cause espulsive previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a) e b), imponendo di tenere conto, nei confronti dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, sia per l'ipotesi dell'ingresso irregolare che per quella della mancanza del permesso di soggiorno originaria o sopravvenuta, anche della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine; ii) il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis, recepisce un sedimentato orientamento giurisprudenziale della Corte Europea dei diritti umani secondo la quale non può aversi interferenza di un'autorità pubblica nell'esercizio del diritto alla vita privata e familiare a meno che questa ingerenza non sia prevista dalla legge e costituisca una misura necessaria per la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, la prevenzione dei reati e la protezione della salute e della morale; iii) esiste un immanente generale obbligo, introdotto dalla Direttiva 2008/115/CE (attuata con il D.L. n. 89 del 2011 convertito dalla L. n. 129 del 2011), di valutare caso per caso, come è stato espressamente indicato nell'incipit dell'art. 13, comma 2, citato, l'esistenza delle condizioni per l'adozione della misura espulsiva,



senza procedere mediante l'applicazione automatica e standardizzata dei parametri normativi; iv) la decisione relativa al rimpatrio secondo i principi stabiliti dalla Direttiva appena citata non può essere assunta sulla base della "semplice considerazione del soggiorno irregolare" ma deve fondarsi su "criteri obiettivi" e "caso per caso" (sesto Considerando della Direttiva 2008/115/CE), dovendo procedersi ad un'attenta valutazione della situazione personale al fine di tenere nella debita considerazione la vita familiare, le condizioni di salute del cittadino di un Paese terzo interessato ed il rispetto del principio di non refoulement; v) in sede di adozione della misura espulsiva e della sua esecuzione, l'organo pubblico cui è demandata la decisione amministrativa e/o giurisdizionale deve operare - alla stregua del principio di proporzionalità tra il sacrificio del diritto individuale e la salvaguardia dell'ordine pubblico statale - un corretto bilanciamento tra il diritto dello Stato membro alla conservazione di un regime di sicurezza e di controllo del fenomeno migratorio ed il nucleo dei diritti della persona connessi all'applicazione del principio di non refoulement, ai divieti di cui all'art. 3 CEDU ed al diritto alla salute ed alla vita familiare; vi) la sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale parziale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5, nella parte in cui non prevede che la valutazione in concreto della pericolosità sociale da eseguire in sede di rilascio, revoca o rinnovo del permesso di soggiorno possa essere svolta tanto nei confronti dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o del familiare ricongiunto quanto nei confronti di chi abbia legami familiari nel territorio dello Stato, ha chiarito che anche in quest'ultima ipotesi deve tenersi conto della durata del soggiorno e del quadro dei legami non solo familiari ma anche sociali, prospettando espressamente l'adozione dell'interpretazione della giurisprudenza EDU relativa all'art. 8 come parametro



interposto di costituzionalità della norma impugnata; vii) i principi appena illustrati comportano, da un lato, l'estensione dell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis, alla valutazione anche della posizione del cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro paese ancorchè questi non si trovi nelle condizioni di richiedere formalmente il ricongiungimento familiare, secondo un ampliamento del diritto all'unità familiare formatosi in sede di giurisprudenza EDU sull'art. 8; dall'altro l'integrale equiparazione, nell'esame della situazione soggettiva del cittadino straniero, fra vita privata e vita familiare, in conformità al paradigma interpretativo dell'art. 8 Convenzione EDU, che non prevede gradazioni o gerarchie tra le due estrinsecazioni del diritto fondamentale contenuto nella norma» (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/05/2023, n. 13318)

Alla luce del richiamato quadro giurisprudenziale e normativo, reputa che il provvedimento della PA (e, successivamente, del giudice di prime cure) avrebbe dovuto tenere conto anche delle circostanze relative alla vita privata e familiare del ricorrente, in ragione non solo del richiamato obbligo internazionale, ma anche del disposto degli artt. 9, c. 11, e 13, c. 2-bis, del TUI. Dunque, nella propria decisione il giudice avrebbe dovuto considerare circostanze quali: la stabile residenza in Italia dell'intero nucleo familiare dello stesso (v. all.ti n. 6 e 7 al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado); l'assenza di vincoli familiari nel paese di origine (v. all. n. 3 al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado); l'attività lavorativa e i percorsi di risocializzazione svolti in carcere (all.ti n. 8 e 9 al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado). Al contrario, tali circostanze, pur specificatamente rappresentate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (v. all. n. 1 al p.a., p. 8), sono state del tutto ignorate dal giudice, che si è limitato meramente ad osservare che il ricorrente avesse rilevato di essere «coniugato con una propria connazionale



regolarmente soggiornante in Italia e di avere mantenuto durante il periodo di detenzione un comportamento esemplare, usufruendo di numerosi permessi premio e di consistenti riduzioni di pena, ha contestato di essere mai stato destinatario di una misura di prevenzione personale né patrimoniale e negato di essere soggetto socialmente pericoloso» (v. all. n. 1 al p.a., p. 2), salvo poi omettere qualsiasi motivazione in merito, al pari di quanto già fatto dal provvedimento prefettizio. Nè tantomeno il giudicante, aveva operato il richiesto «bilanciamento tra il diritto dell'autorità statuale alla conservazione di un regime di sicurezza e di controllo del fenomeno migratorio ed il diritto del ricorrente alla vita privata e familiare, mancando di eseguire quella valutazione caso per caso direttamente imposta dall'art. 13, da interpretarsi alla luce del divieto di automatismo valutativo imposto sia dalla Direttiva 2008/115/CE, sia dal quadro della tutela del diritto affermato nell'art. 8 CEDU come riconosciuto dalla Corte di Strasburgo» (Cass. civ., Sez. I, Ord., 16.5.2023, n. 13318).

3.- Il terzo motivo denuncia ex art. 360 c.p.c. c. 1. n. 3 violazione e falsa applicazione dell'art. 9, cc. 10 e 11, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, poiché il Tribunale di Palermo avrebbe ritenuto di non potere entrare nel merito delle censure svolte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ritenendo erroneamente che il proprio ambito di cognizione fosse limitato dalla natura vincolata e non discrezionale del provvedimento impugnato; come conferma la giurisprudenza di legittimità, che, con particolare riguardo alla normativa rilevante nel caso di specie, ha affermato che «la revoca del permesso per soggiornanti di lungo periodo non comporta ope legis l'espulsione: tanto si desume dal "sistema" di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 9», ma al contrario, il dato normativo va interpretato nel senso che «la legge prevede che la persona cui sia stato revocato il permesso di soggiorno di lunga durata possa essere espulsa solo se non abbia diritto al rilascio di



un diverso permesso di soggiorno, e dunque non in modo automatico. La conclusione è corroborata dal successivo comma 10, [...], del D.Lgs. n. 286 del 1998, medesimo art. 9, il quale stabilisce che l'espulsione "può" (non "deve") essere disposta quando il titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo sia pericoloso per la sicurezza pubblica» (Cass. n. 26830/2019).

4. Il quarto motivo denuncia ex art. 360 c.p.c. c. 1. n. 3 violazione e falsa applicazione dell'art. 9, cc. 10 e 11, e degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 256; nonché ex art. 360 c.p.c. n. 4 violazione dell'art. 132 c.p.c. c. 2 n. 4, poiché il Tribunale di Palermo avrebbe violato i criteri legali per la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente deducendo apoditticamente la sua pericolosità sociale sulla scorta di una mera elencazione dei precedenti penali del ricorrente, così rendendo sul punto una motivazione meramente apparente, reiterando la violazione di legge in cui la PA era già incorsa (giacché ex art. 9 comma 11 TUI «*ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine*»), effettuando una valutazione meramente formale basata su una presunzione in astratto della pericolosità sociale del ricorrente, omettendo qualsiasi valutazione sugli elementi di fatto contrari dedotti e documentati in giudizio.

5. – I motivi - che possono essere esaminati insieme in quanto sono connessi- sono fondati nei termini che si dirà.

5.1- E' fondato, anzitutto, il terzo motivo che attiene a questione che logicamente precede ogni altro ragionamento decisorio.

Va, invero, ribadito che «*il sindacato del giudice ordinario sul provvedimento prefettizio di espulsione, , ha ad oggetto non l'atto, ma i diritti soggettivi che esso comprime e le condizioni per la loro*



legittima compressione» (Cass. n. 26830/2010). Ne discende, come più volte ha affermato questa Corte, che nei giudizi di opposizione all'espulsione prefettizia non opera alcun automatismo, poiché a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, che impone al giudice di valutare attentamente, acquisendo tutte le informazioni necessarie, l'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti dall'art. 19 comma 1, nonché dal comma 1.1, ovvero un dovere di sindacato incidentale della legittimità del provvedimento impugnato nonché di compiere – eventualmente – quell'attività istruttoria necessaria a sostenere le ragioni del suo convincimento (v. pe tutte Cass. n. 26633 del 15/09/2023).

5.2- Il primo e il secondo motivo di cassazione si articolano, in effetti, ciascuno in diversi e distinti vizi di legittimità; entrambi sono fondati ove denunciano omessa pronuncia ex art. 112. c.p.c. e conseguente nullità della sentenza ex art.365 n. 4 c.p.c., con riguardo alla dedotta violazione del principio di *non refoulment* e alla denunciata assenza di valutazione dei legami familiari e personali del ricorrente in Italia e conseguente bilanciamento ponderato tra le ragioni di sicurezza dello Stato ed il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 della CEDU: invero a fronte del fatto, richiamato puntualmente in ricorso, che dette censure al provvedimento amministrativo impugnato erano state portate all'attenzione del giudice - che invero ne dà atto- questi non ha reso in proposito alcuna valutazione, omissione che integra anche la violazione di legge lamentata con riguardo alla decisione di rigetto dell'impugnazione che non ha tenuto conto delle relative norme interne, oltre che internazionali e convenzionali, di cui il giudice di merito deve fare applicazione a fronte dell'impugnazione di un ordine di espulsione (cfr sul punto le conformi Cass. n. 7294/2024; Cass. n. 29952/2022; Cass. n.



16899/2023; Cass. n. 6835/2017). Mentre è inammissibile il profilo di gravame che censura la decisione per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 co.1 n. 5 c.p.c. perché - oltre a non essere stato illustrato esplicitamente, si riferisce evidentemente non all'omessa considerazione di un fatto naturalistico, principale o secondario discusso tra le parti e decisivo per l'esito del giudizio, bensì alla omessa considerazione di una specifica censura mossa contro il provvedimento prefettizio, ovvero di un fatto processuale.

5.3 - Fondato è anche il quarto motivo di cassazione poiché violando i criteri legali e nomofilattici che presiedono alla valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, il giudice ha reso sullo specifico motivo di gravame che gli era stato sottoposto una motivazione del tutto inidonea a dar conto, sul piano giuridico, del percorso argomentativo che sorregge la decisione di rigetto, avendo semplicemente richiamato - come già il Prefetto - il presupposto della condanna del ricorrente per gravi reati, laddove secondo questa Corte *«la valutazione relativa alla sussistenza della pericolosità sociale dello straniero comprende un accertamento oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, verificando in concreto l'attualità della pericolosità sociale (Cass. n. 29148 del 2020, Cass. n. 20692 del 2019, Cass. n. 17289 del 2019; Cass. n. 27739 del 2018, Cass. n. 18133 del 2017), configurandosi così un principio generale, alla luce del quale, ogniqualvolta il legislatore preveda che lo straniero socialmente pericoloso non possa entrare, soggiornare o rimanere sul territorio nazionale, la sussistenza del requisito della pericolosità va accertata in concreto ed all'attualità, anche quando la norma individui specifiche condotte, o precedenti, che il legislatore abbia ritenuto indicativi ai fini del giudizio di pericolosità»* (Cass. n. 22807/2022).

6.- Pertanto il ricorso va accolto nei termini detti. La causa va rinviata al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, perché



valuti se vi fossero i requisiti di inespellibilità invocati alla luce della documentazione fornita dalla parte e dei principi di legittimità predetti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa avanti al Tribunale di Palermo che, in altra composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione Civile, in data 8.10.2025.

Il Presidente
LAURA TRICOMI

